



Quindicinale - Dir. Sede Amm.: CONFCOMMERCIO CHIETI via Santarelli, 219 - 221 - tel. e fax 0871 64599 - 66923 - Chieti - www.confcommerciochieti.it
Infochieti@confcommerciochieti.it - sped. in abb. postale - art. 2 comma 20/C legge 662/96 - Filiale di Chieti - Aut. Trib. di Chieti n° 1 del 24-02-1971
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Delegazioni: FRANCAVILLA AL MARE via Adriatica, 232 - tel. e fax 085 4914333 / LANCIANO via Aterno, 39 -
tel. 0872 714798 - fax 0872 713146 / ORTONA via Francesco Tedesco, 7 - tel. e fax 085 9065649 / VASTO via Maddalena, 63/A - tel. e fax 0873 391261
Ciclostilato in proprio. In caso di mancato recapito restituire al mittente - Tassa a carico Dir. Resp. F. Flamminio
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 e 3.

Anno XXXVII n. 12 - Chieti 30.7.2008

in primo piano

RINNOVATO IL CCNL “COMMERCIO”

SOMMARIO

- 1. RINNOVATO IL “CCNL COMMERCIO”**
- 2. CCNL TURISMO 27.7.2007 - TABELLE LUGLIO 2008 -
*pubblici esercizi e stabilimenti balneari***
- 3. CCNL TURISMO 27.7.2007 - TABELLE LUGLIO 2008 - *alberghi***
- 4. CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RICETTIVE E DELLA RISTORAZIONE**
- 5 CHIUSURA UFFICI PER FERIE (11 / 29 agosto 2008)**

→ *in allegato il catalogo dei corsi*

I COMUNICATI STAMPA DI LUGLIO 2008

1.

RINNOVATO IL “CCNL COMMERCIO”

Il 17 luglio si è conclusa la fase negoziale per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2006.

Il nuovo CCNL ha validità fino al 31 dicembre 2010.

PARTE ECONOMICA**→ Aumenti retributivi**

Come già avvenuto in occasione dell'ultimo rinnovo, la soluzione individuata per la chiusura del negoziato è stata quella di prevedere effetti economici protratti per un quadriennio con un incremento lordo medio (quarto livello) di 150 euro fino al 31 dicembre 2010.

La decorrenza dell'aumento – *non assorbibile* - salvo clausola espressa di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, è fissata al mese di febbraio 2008.

Le decorrenze e gli importi dell'aumento, al quarto livello, sono i seguenti:

- 55 euro dal 1° febbraio '08
- 21 euro dal 1° dicembre '08
- 34 euro dal 1° settembre '09
- 20 euro dal 1° marzo '10
- 20 euro dal 1° settembre '10.

→ Arretrati

Sono previsti arretrati per un importo di 252,24 euro (sempre calcolati sulla base del IV livello) da erogare in due tranches di euro 126,12 da corrispondersi con la retribuzione del mese di luglio e con la retribuzione del mese di novembre 2008.

Per arretrati di importo inferiore o uguale all'importo della prima tranche, l'erogazione avverrà in unica soluzione nel mese di luglio 2008.

Hanno diritto agli arretrati i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo.

L'importo di 252,24 euro è stato così determinato:

- euro 42,04 rappresentata dalla differenza tra l'importo della tranche di aumento (55,00) di febbraio 2008 e il valore dell'IVC (12,96) moltiplicato il periodo del 2008 antecedente la data di sottoscrizione (feb – giu + 14[^] mensilità = 6 mesi).

Pertanto, gli arretrati spetteranno per intero solo a quei lavoratori ai quali non è stata corrisposta la erogazione unilateralmente determinata in occasione dello scorso mese di marzo, di 55 euro decorrenti dalla retribuzione del mese di aprile.

→ **Indennità di funzione per i Quadri**

L'indennità di funzione per i lavoratori inquadrati come quadri è incrementata, a partire dal luglio 2008, di 70,00 euro mensili lordi, assorbibili al 50% da somme aventi analoga funzione.

ISTITUTI CONTRATTUALI DI CATEGORIA

Sono state modificate le quote di contribuzione dovute alla QUAS secondo le misure e cadenze di seguito specificate:

QUAS: dal 1°/01/09 il contributo una tantum da corrispondere – a carico dei datori di lavoro - all'atto dell'iscrizione, per ogni lavoratore iscritto è incrementato di 38,00 euro; dalla stessa data il contributo annuo a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore iscritto è incrementato di 38 euro; il contributo annuo a carico dei lavoratori è incrementato di 8,00 euro.

EST: dalla data di sottoscrizione del CCNL viene estesa agli apprendisti la cassa di assistenza sanitaria.

FONTE: dalla data di sottoscrizione del CCNL viene estesa agli apprendisti la previdenza complementare con contribuzione ridotta: infatti per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,05%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.

DIRITTI SINDACALI

E' stata superata definitivamente la fase sperimentale della disciplina delle RSU. In materia di diritti sindacali è stata prevista al secondo livello di contrattazione la facoltà di sottoscrivere accordi per la definizione di un monte ore di utilizzo delle ore di permesso per i dirigenti sindacali.

MERCATO DEL LAVORO

Contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato
In materia di contratti a termine e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, è stato previsto di non ricorrere al periodo di prova per successive riassunzioni a termine per le medesime mansioni.

APPRENDISTATO

E' stata perseguita la scelta di una sempre maggiore fidelizzazione degli apprendisti incrementando all'80% la percentuale di conferma degli stessi per consentire nuove assunzioni con questo istituto. Contemporaneamente, sono stati estesi i trattamenti previsti per i lavoratori qualificati in materia di assistenza sanitaria integrativa e previdenza complementare, quest'ultima con una

percentuale di costo dell'1,05%, a fronte dell'1,55% prevista per i qualificati.

Contemporaneamente, è stata prevista per i nuovi assunti la fruizione graduale dei permessi retribuiti, con l'esclusione di quelli derivanti dalle ex festività che continueranno ad essere fruiti, in misura del 50% per la seconda metà del periodo per arrivare al 100% alla fine dell'apprendistato stesso.

In materia di formazione è stata subito colta l'opportunità offerta dal DL 112/08 di uniformare i percorsi formativi secondo quanto previsto dal Protocollo Isfol 2002.

PART TIME

Il monte ore settimanale minimo è stato portato a 18 ore per le nuove assunzioni o i nuovi passaggi a part time per le imprese con più di trenta dipendenti, dilazionando di 12 mesi l'incremento di orario per le aziende la cui struttura organizzativa – per la presenza significativa di part time a 16 ore – non consente un passaggio immediato al nuovo regime di orario. In ogni caso, saranno consentite intese diverse.

ORARIO DI LAVORO

Sono state concordate modifiche importanti del CCNL in applicazione di quanto affidato alla contrattazione collettiva dal DLGS 66/03, in materia di

- lavoro straordinario: il tetto è passato a 250 ore e il periodo di riferimento per il calcolo della media delle 48 ore massime settimanali è passato a 6 mesi, con possibilità di arrivare a 12 mesi attraverso la contrattazione collettiva;**
- riposo 11 ore: in attesa della definizione al secondo livello di contrattazione, il contratto nazionale ha individuato alcune importanti ipotesi in cui è consentito – da subito – derogare all'obbligo delle 11 ore di riposo continuato tra una giornata e l'altra di lavoro. Si sottolinea in ogni caso che le 11 ore devono essere comunque complessivamente fruiti nell'arco delle 24 ore e che, nelle fattispecie di deroga, è garantito comunque un riposo minimo continuato di 9 ore;**
- lavoro domenicale: rappresenta certamente l'aspetto più dibattuto di questo rinnovo; si tratta di una norma avente funzione surrogatoria al secondo livello di contrattazione, che è stato individuato come il livello proprio per la sottoscrizione di accordi sull'argomento.**

Si fornisce uno strumento contrattuale che garantisce la copertura del presidio domenicale per un numero di domeniche pari almeno alle domeniche previste dalla legge Bersani più il 30% di quelle, in aggiunta, che fossero individuate a livello regionale. Tale prestazione viene compensata, in assenza di altre disposizioni in materia di trattamento economico, e fatte salve quelle migliorative già previste dalla contrattazione integrativa, con una percentuale unica, omnicomprensiva e non cumulabile, di maggiorazione, del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione. Sono previste ipotesi di esclusione dalla prestazione suddetta. Tale disposizione disciplina lo svolgimento del lavoro domenicale svolto in regime di orario di lavoro normale e non straordinario, per il quale è stato, invece, modificato l'art. 132 del CCNL.

APPALTI E TERZIARIZZAZIONI

La disciplina degli appalti è stata completata con la previsione della richiesta del DURC alle aziende appaltatrici, mentre è stata disciplinata ex novo la materia delle terziarizzazioni delle attività di vendita con la previsione di una procedura di informazione e confronto.

DIRITTI E TUTELE

Si è intervenuto sulle materie del comparto per gravi patologie per consentire di usufruire di un congruo periodo per la guarigione clinica, sui congedi per la formazione individuale, sul diritto allo studio, sulla promozione di iniziative a favore dei lavoratori stranieri e sull'incentivazione alla erogazione di buoni spesa e buoni vacanza.

Infine, sono state attribuite alla bilateralità ed agli strumenti del welfare contrattuale nuove ed importanti funzioni, unitamente ad un progetto mirato a garantirne una sempre migliore gestione e funzionamento.

In allegato le tabelle degli incrementi retributivi e degli arretrati.

IL TESTO DELL'ACCORDO SU

www.confcommerciochieti.it

2.	CCNL TURISMO 27 LUGLIO 2007 - TABELLE LUGLIO 2008 <i>pubblici esercizi e stabilimenti balneari</i>
-----------	--

Come noto il 27 luglio 2007 FIPE, FEDERALBERGHI, FAITA, FIAVET, Federreti con la partecipazione di Confcommercio, e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno rinnovato la parte economica e normativa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.

Il rinnovo ha previsto l'erogazione degli aumenti contrattuali a luglio 2007, gennaio 2008, luglio 2008 e luglio 2009.

Si fornisce di seguito un quadro riepilogativo delle retribuzioni spettanti al personale dipendente da pubblici esercizi e stabilimenti balneari a partire da LUGLIO 2008 con l'erogazione del terzo aumento contrattuale.

Dati tabellari

pubblici esercizi e stabilimenti balneari

Livello	paga base	contingenza	totale
Qa	1.342,51	542,70	1.885,21
Qb	1.207,74	537,59	1.745,33
1	1.089,44	536,71	1.626,15
2	954,67	531,59	1.486,26
3	873,47	528,26	1.401,73
4	797,75	524,94	1.322,69
5	718,08	522,37	1.240,45
6s	672,11	520,64	1.192,75
6	655,34	520,51	1.175,85
7	583,42	518,45	1.101,87

pubblici esercizi e stabilimenti balneari
(aziende minori III e IV categoria)

Livello	paga base	contingenza	totale
Qa	1.336,83	542,19	1.879,02
Qb	1.202,58	537,12	1.739,70
1	1.084,28	536,24	1.620,52
2	950,28	531,2	1.481,48
3	869,60	527,91	1.397,51
4	794,39	524,64	1.319,03
5	714,98	522,09	1.237,07
6s	669,27	520,38	1.189,65
6	652,50	520,25	1.172,75
7	580,84	518,22	1.099,06

Retribuzione dei lavoratori extra e surroga (*)

livello	importo
4	12,11
5	11,54
6s	11,04
6	10,91
7	10,21

(*) Nota

I valori indicati in tabella per ciascun livello rappresentano il compenso orario omnicomprendivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore.

Il compenso orario definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.

Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20 per cento.

Altri dati tabellari

Relativamente agli altri dati tabellari si riepilogano quelli in atto e si sottolinea la novità del FONDO EST rispetto al quale viene parificata la quota contributiva a carico azienda, per i dipendenti a tempo indeterminato full time e per quelli a tempo parziale, nella misura di 10€ mensili (in precedenza avevano una contribuzione diversificata).

dato	valore	decorrenza
INDENNITÀ DI FUNZIONE QUADRI	60,00€ <u>valore mensile</u> (Quadro A) 55,00€ <u>valore mensile</u> (Quadro B)	dal 1 gennaio 2008
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA QUADRI	340,00€ <u>quota contributiva annua</u> a carico dell'azienda (50,00€ a carico del dipendente)	dal 1 gennaio 2008
FONDO EST	10 € <u>quota contributiva mensile</u> a carico azienda per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato (a tempo pieno o a tempo parziale)	dal 1 luglio 2008
INDENNITÀ SPECIALE (solo per le aziende di ristorazione collettiva)	Livelli euro (valori mensili) a - b 19,42 1, 2, 3 16,50 4, 5 14,59 6s, 6, 7 11,66	dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009
VITTO	0,75€ (prezzo a pasto)	1 luglio 2007

3.	CCNL TURISMO 27.7.2007- TABELLE LUGLIO 2008 - alberghi
-----------	---

Con decorrenza dal mese di luglio 2008 i valori di paga base spettanti ai dipendenti da aziende alberghiere dovranno essere aggiornati. La tabella che segue riepiloga i nuovi valori retributivi (paga base, contingenza, indennità quadri).

ALBERGHI	PAGA BASE	CONTINGENZA	INDENNITÀ	TOTALE
a	1.342,51	542,70	60,00	1.945,21
b	1.207,74	537,59	55,00	1.800,33
1	1.089,44	536,71		1.626,15
2	954,67	531,59		1.486,26
3	873,47	528,26		1.401,73
4	797,75	524,94		1.322,69
5	718,08	522,37		1.240,45
6s	672,11	520,64		1.192,75
6	655,34	520,51		1.175,85
7	583,42	518,45		1.101,87

ALBERGHI MINORI				
a	1.331,15	541,61	60,00	1.932,76
b	1.197,41	536,61	55,00	1.789,02
1	1.079,11	535,73		1.614,84
2	945,89	530,76		1.476,65
3	865,72	527,52		1.393,24
4	791,04	524,29		1.315,33
5	711,88	521,77		1.233,65
6s	666,43	520,09		1.186,52
6	649,66	519,96		1.169,62
7	578,26	517,95		1.096,21

Di seguito, invece, riportiamo i valori del compenso orario lordo spettante dal mese di luglio 2008 ai lavoratori extra ai sensi dell'accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 27 luglio 2007.

livello	da lug-08
4	12,11
5	11,54
6s	11,04
6	10,91
7	10,21

Ricordiamo che tali valori si applicano solo nelle località per le quali la contrattazione integrativa territoriale non abbia provveduto a disciplinare la materia e sono comprensivi degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.

* * *

4.	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RICETTIVE E DELLA RISTORAZIONE
-----------	---

Informiamo che tra settembre e ottobre 2008 uscirà un bando della Provincia di Chieti che prevede fino a 30.000 € di contributi a fondo perduto per le *imprese ricettive*, della *ristorazione*, delle produzioni *tipiche* e dei *servizi turistici* (*ristoranti, alberghi, residenze turistico alberghiere, case per ferie, ostelli per la gioventù....*) che hanno sede in uno dei Comuni del territorio del **PATTO CHIETINO – ORTONESE (compreso il Comune di Chieti).**

L'azione si propone il sostegno agli investimenti individuali e collettivi delle piccole imprese di produzione di servizi per il turismo e il tempo libero, ristorazione e ricettività tradizionale, trasformazione e commercializzazione dei prodotti tipici nei comparti dell'artigianato e dell'agroalimentare.

E' previsto un contributo in conto capitale a fondo perduto pari al 50% del costo totale dell'investimento fino ad un massimale di € 30.000.

Ecco i 28 Comuni del Patto territoriale Chietino-Ortonese

Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Orsogna, Ortona, Pennapiedimonte, Poggiofiorito, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Tollo, Torrevicchia Teatina, Vacri, Villamagna

PER OGNI INFORMAZIONE TEL. 0871/64599

* * *

5	CHIUSURA UFFICI PER FERIE (11/29 AGOSTO 2008)
----------	--

Informiamo che i nostri uffici di Chieti, Lanciano, Francavilla al Mare, Ortona e Vasto resteranno chiusi per ferie dal 11 al 29 agosto 2008.

* * * * *